



## Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)  
1° Settore Ufficio Deliberazioni

<b>ORIGINALE</b>	<b>di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE</b>
<del>COPIA</del>	

<b>N. 141</b> Registro deliberazioni  <b>Del 12/11/2020</b>	<b>OGGETTO: Atto di indirizzo per conferimento incarico ex art. 110 del Tuel.</b>
--	---

L'anno duemilaventi, il giorno dodici del mese novembre, alle ore 12,45 e segg.  
nella Sede municipale,

La Giunta municipale di Milazzo si è riunita con l'intervento dei Signori:

N.ro	Cognome	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	MIDILI	Giuseppe	Sindaco	X	
2	ALESCI	Francesco	Assessore	X	
3	ROMAGNOLO	Santi	Assessore	X	
4	NICOSIA	Antonio Franco	Assessore	X	
5	DE GAETANO	Giuseppina Beatrice	Assessore		X
6	MELLINA	Roberto	Assessore	X	
7	CAPONE	Maurizio	Assessore	X	
8	MAGISTRI	SIMONE	Assessore	X	

Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Midili.

Partecipa il Segretario Generale Dott. ssa Andreina Mazzù

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza e constatato la presenza del numero legale, invita la Giunta municipale a deliberare sull'argomento di cui in oggetto.

### LA GIUNTA MUNICIPALE

#### In continuazione di seduta

VISTA la proposta di deliberazione di cui in oggetto, il cui testo è riportato nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che la proposta è munita dei pareri e dell'attestazione prescritti dagli /articoli 53 ce 55 della Legge 08.06.1990, n. 142, che ha modificato l'Ordinamento regionale EE.LL. per effetto dell'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11.12.1991, n. 48, resi /dai Dirigenti competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

VISTO l'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione siciliana;

CON VOTI unanimi espressi nei modi e termini di legge;

### D E L I B E R A

di approvare la proposta di cui in premessa nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.

**Con successiva unanime votazione il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente esecutivo.**





**COMUNE DI MILAZZO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**  
2° Settore "Finanze"

Proposta di Deliberazione della G. M. n. \_\_\_\_\_

del 11.11.2020

Il Proponente: \_\_\_\_\_

**OGGETTO: Atto di indirizzo per conferimento incarico ex art 110 del Tuel**

**PREMESSO** che con deliberazione n° 44 del 28/04/2020 di Giunta Comunale è stato approvato il Piano triennale di Fabbisogno di Personale 2020-2022 nel cui ambito è stata prevista, tra l'altro, per l'annualità 2020, l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Dirigente Amministrativo;

**ESAMINATA** l'articolazione della Macrostruttura dell'Ente;

**CONSIDERATO** che le attuali carenze di personale dirigenziale rendono estremamente difficoltosa la gestione delle numerose competenze dell'ente e il regolare svolgimento dei servizi da erogare alla collettività, carenze che diventano progressivamente più rilevanti per effetto dei recenti pensionamenti e di quelli che si realizzeranno a breve termine;

**RITENUTO** che, in relazione alle specifiche esigenze organizzative e gestionali esistenti attualmente all'interno dell'Amministrazione, per far fronte alle quali occorre definire gli assetti direzionali delle relative strutture organizzative e le connesse responsabilità dirigenziali, è necessario dare tempestivo avvio al procedimento di selezione per la copertura dei posti vacanti di cui sopra;

**VISTO** il Decreto Legge 17 marzo 2020 n°18 relativo alle misure adottate dal Governo connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (Cura Italia), ed in particolare il comma 5 dell'art. 87 il quale, nell'ambito delle misure adottate in materia di lavoro agile, esenzioni e procedure concorsuali per accesso al pubblico impiego, sospende per sessanta giorni dalla data di approvazione del DL lo svolgimento nelle pubbliche amministrazioni delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, restando ferma la possibilità di svolgimento con tali modalità dei procedimenti per il conferimento di incarichi anche dirigenziali;

**VISTO** il D.P.C.M. 3 novembre 2020 che, all'art. 1, comma 9, lett. z) confermando sostanzialmente la previsione dell'art. 87, comma 5, del D.L. n. 18/2020, recita: 9. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si

applicano le seguenti misure: - omissis-

*z) è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curricolari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti. Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto;*

**RITENUTA** pertanto la sostanziale difficoltà, se non impossibilità, allo stato, di indire procedure concorsuali a tempo indeterminato, anche allo scopo di garantire la massima partecipazione e quindi una migliore selezione dei contraenti;

**ESAMINATA**, relativamente al conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del tuel, la disciplina contenuta negli artt. 19-25 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e ritenuto di armonizzarla con i principi emersi dagli approdi giurisprudenziali intervenuti più di recente in merito all'applicazione dell'istituto giuridico in esame;

**ACCERTATO** dunque, necessario applicare, ai fini degli incarichi a contratto, la combinazione di quanto prevedono gli articoli 110, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e l'articolo 19, comma 6, del D.Lgs 165/2001;

**CONSIDERATO**, pertanto, ai fini della ricognizione prevista dalla suindicata disposizione, nonché ai fini di assolvimento dell'obbligo motivazionale, che, all'interno dell'Ente, perdura l'assenza di figure dirigenziali, aventi requisiti di professionalità tali da poter sopperire in maniera stabile e continuativa al posto in dotazione organica di Dirigente del Settore Amministrativo, e che, attualmente, l'incarico è ricoperto dal Segretario Generale già a far data dal mese di ottobre 2019;

**RITENUTO** opportuno pianificare la temporanea copertura, nel pieno rispetto dei vincoli di finanza pubblica e nell'ambito del valore di spesa potenziale massima della dotazione organica ivi indicato, di n. 1 posto di Dirigente del Settore Amministrativo avvalendosi, a tal fine, della modalità di reclutamento prevista all'art. 110 c. 1 d.lgs. n. 267/2000 (assunzione a termine con un incarico a contratto), il tutto nelle more della completa definizione della procedura amministrativa connessa alla copertura del relativo posto vacante di organico a tempo pieno ed indeterminato;

**RICHIAMATI**, in ogni caso, i principi espressi nella presente materia dalle Sezioni unite della Cassazione, secondo cui resta devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia originata dall'impugnazione di atti di una procedura selettiva finalizzata al conferimento di incarichi dirigenziali a carattere non concorsuale, laddove per concorso si intende la procedura di valutazione comparativa sulla base dei criteri e delle prove fissate in un bando da parte di una commissione esaminatrice con poteri decisori e destinata alla formazione di una graduatoria finale di merito dei candidati, *mentre al di fuori di questo schema l'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico*



*invece costituisce l'esito di una valutazione di carattere discrezionale, che rimette all'amministrazione la scelta, del tutto fiduciaria, del candidato da collocare in posizione di vertice, ancorché ciò avvenga mediante un giudizio comparativo tra curricula diversi (da ultimo: Cass., SS.UU, ord. 8 giugno 2016, n. 11711, 30 settembre 2014, n. 20571). La stessa mantiene i connotati della scelta fiduciaria, attinente al potere privatistico dell'amministrazione pubblica in materia di personale dipendente».*

**APPURATO** che anche dopo le modifiche apportate dal DL. 90 del 2014, quindi, le procedure selettive di cui all'art. 110, co. 1 del d.lgs. 267 del 2000 mantengono caratteristiche fiduciarie che non consentono di configurarle come veri e propri concorsi pubblici, preso atto che :

- dal punto di vista normativo e finanziario, tale modalità di copertura di posto di organico è esclusa dall'utilizzo di facoltà assunzionali prevista solo per assunzioni a tempo indeterminato ed, altresì, dal tetto di spesa per i contratti di lavoro flessibile come previsto all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 8/2010 come chiarito dal D.L. n. 113/2016 conv. in Legge n. 160/2016;
- la correlata spesa è contenuta nei limiti del tetto di spesa del personale prevista dalle norme vigenti e la previsione di tale assunzione rispetta il limite del 30% dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica, ai sensi del citato art. 110 c. 1 d.lgs. n. 267/2000;
- il relativo incarico verrebbe conferito previa selezione pubblica comparativa, volta ad accertare il possesso dei requisiti necessari per l'accesso alla qualifica dirigenziale, oltre al possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico;
- la predetta modalità di copertura di posto di organico è prevista dallo Statuto Comunale ed è, nello specifico, disciplinata dal Regolamento per gli uffici e servizi, in particolare dagli artt. 19-25;
- la durata è fissata, ex art. 110 comma 3 d. lgs. 267/2000, per tre anni, salvo che nelle more sia conclusa la procedura di reclutamento e in tal caso il contratto si risolverà di diritto con l'assunzione del Dirigente Amministrativo

**PRESO ATTO** pertanto, nell'ottica di garantire il principio di continuità per un'efficace ed efficiente azione amministrativa, strettamente correlato a quello di buon andamento dell'azione stessa, che si ravvisa l'urgente necessità di avviare la procedura amministrativa rivolta alla copertura del posto di organico di Dirigente del Settore Amministrativo, mediante selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata all'assunzione a tempo pieno e determinato della relativa unità di Dirigente, ai sensi dell'art. 110 c. 1 d.lgs. n. 267/2000 procedendo, contestualmente, a fornire specifico atto di indirizzo in tal senso al Dirigente del settore Gestione e Organizzazione del Personale volto ad avviare la procedura con i principi emersi dagli approdi giurisprudenziali intervenuti più di recente in merito all'applicazione dell'istituto giuridico in esame;

**PRECISATO** che gli eventuali colloqui personali, volti a verificare il grado effettivo di qualità e capacità possedute dai candidati e a pervenire, unitamente al previo esame comparativo dei curricula posseduti, ad un giudizio sulla concreta idoneità dei medesimi ad assumere l'incarico di Dirigente con adeguata capacità manageriale, si svolgeranno, qualora il numero dei candidati sia

elevato, in modalità telematica, per garantire l'esigenza di contenimento del rischio epidemiologico nell'attuale contesto dell'emergenza sanitaria da Covid-19;

VISTI:

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

l'O.R.E.E.LL. Vigente nella Regione Sicilia;

Tutto ciò premesso;

#### SI PROPONE

- 1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui integralmente richiamata;
- 2) di esprimere, quale atto di indirizzo, la volontà di stipulare un contratto a tempo determinato e pieno, ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per la figura di Dirigente del Settore Amministrativo;
- 3) di dare atto che l'incarico di cui trattasi avrà decorrenza dalla data della sottoscrizione del contratto individuasse di lavoro e durata di anni 3 (tre), salvo cessazione anticipata in caso di definizione della procedura amministrativa connessa alla copertura del relativo posto vacante di organico a tempo pieno ed indeterminato;
- 4) di demandare al Segretario Generale, l'adempimento degli atti connessi e consequenziali al presente deliberato;
- 5) di subordinare l'assunzione all'approvazione del redigendo Bilancio previsionale 2020/2022.



**PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO**  
(Artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000)

Si esprime parere favore

Milazzo, li 10. 11. 2020

IL DIRIGENTE f.f.  
Dott.ssa Andreina Mazzù

---

**PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE**  
(Artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000)

Si esprime parere favore

Milazzo, li 10. 11. 2020

IL DIRIGENTE f.f.  
Dott.ssa Andreina Mazzù

5





